



Decreto Dirigenziale n. 259 del 08/11/2024

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI
RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZZ AMB

U.O.D. 2 - Osserv Amb. Document amb. Coordinamento e controllo autorizz amb.
regionali

Oggetto dell'Atto:

D.LGS 152/06 E SS.MM.II. - ART. 272, COMMA 3 - AUTORIZZAZIONI DI CARATTERE
GENERALE - D.D. N. 370 DEL 18.03.2014 - INTEGRAZIONE: INSERIMENTO SCHEDE
"ALLEGATO 36-PP)", "ALLEGATO 37-QQ)", "ALLEGATO 38-OO BIS)"))

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 82 del 06.03.2012 la Giunta Regionale ha adottato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, l'autorizzazione di carattere generale relativa agli impianti e attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 dello stesso decreto;
- la Giunta Regionale, con la medesima deliberazione ha rimandato a successivi decreti del dirigente della D.G. Ambiente, Difesa Suolo ed Ecosistema - oggi Direzione Generale 50.17.00 – D.G. Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Autorizzazioni Ambientali -, l'approvazione delle schede tecniche riferite agli impianti ed attività individuati nell'elenco di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte V del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii,;
- con D.D. n. 166 del 23.04.2012 sono state approvate n. 34 schede tecniche per gli impianti e le attività individuati nell'elenco di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte V del D.lgs 152/06 e s.m.i., nonché la Scheda "Prescrizioni e considerazioni di carattere generale" e lo schema di "Domanda AUT GEN",
- con DPR n. 59/2013, pubblicato in G.U. il 29 maggio 2013, è stata approvata la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale, modificando e integrando le Autorizzazioni a carattere Generale di cui all'art. 272 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- con D.D. n. 370 del 18.03.2014 sono state revisionate le 34 schede e, contestualmente ne è stata inserita una ulteriore denominata "Allegato 21 v bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o al servizio di imprese agricole non ricomprese nella parte I del presente allegato";
- con il citato D.D. n. 370 del 18.03.2014 è stato abrogato il D.D. n.166 del 23.04.2012;
- il D.D. n. 370 del 18.03.2014 veniva integrato con il D.D. n. 591 del 16.04.2014 e successivamente con il D.D. 463 del 27/07/2016;
- con D.D. n. 833 del 17.06.2014 è stato modificato il D.D. n. 370 del 18.03.2014 e il D.D. n. 591 del 16.04.2014;
- con D.D. 197 del 10.07.2023 è stato ulteriormente modificato il D.D. n. 370 del 18.03.2014

CONSIDERATO che:

Il Gruppo di Lavoro ex D.D. 571/2012 e D.D. 191/2017 per il *"Progetto per la organizzazione delle competenze e per la revisione e l'aggiornamento delle procedure autorizzative a seguito delle modifiche normative al Testo Unico Ambientale e del Nuovo Ordinamento regionale di cui alla DGR 478 del 10/9/2012"* - Sottogruppo B – Emissioni in atmosfera, a seguito delle riunioni svolte, giuste convocazioni del Dirigente della UOD 50.17.02 Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali e a conclusione del lavoro svolto da parte dei componenti, ha proposto l'adozione delle seguenti schede per gli impianti e le attività individuate nell'elenco di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte V del D.lgs. 152/06, previo proficuo confronto con ARPA Campania:

- 1) ALLEGATO 36-PP) *"Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g."*
- 2) ALLEGATO 37-QQ) *"Lavorazione materiali lapidei ornamentali, marmi, pietre, graniti, etc. con consumo di collanti e resine a base di solventi non superiore a 200 kg/g."*
- 3) ALLEGATO 38-OO BIS) *"Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I dell'allegato IV all'annesso V."*

RITENUTO di dover approvare n. 3 schede tecniche per gli impianti e le attività individuati nell'elenco di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte V del D.lgs 152/06 e s.m.i., allegate al presente provvedimento e che ne formano parte integrante, che vanno ad integrare quelle di cui al D.D. n. 370 del 18.03.2014 e ss.mm.ii

VISTI

- il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii- art. 272 commi 2 e 3;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 82 del 06.03.2012;
- il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;
- il D.D. n. 370 del 18.03.2014 e ss.mm.ii

All'esito delle riunioni compiute dal Gruppo di lavoro "Sottogruppo B – Emissioni in atmosfera" giuste convocazioni del Dirigente della *UOD 50.17.02 Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali* e su proposta dello stesso

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

1) APPROVARE n. 3 schede tecniche per gli impianti e le attività individuati nell'elenco di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte V del D.lgs 152/06 e s.m.i., allegate al presente provvedimento e che ne formano parte integrante, che vanno ad integrare quelle di cui al D.D. n. 370 del 18.03.2014 e ss.mm.ii;

2) NOTIFICARE il presente provvedimento alle seguenti U.O.D. della Regione Campania:

- a) 50.17.02
- b) 50.17.05;
- c) 50.17.06;
- d) 50.17.07;
- e) 50.17.08,
- f) 50.17.09.

3) INVIARE per via telematica, copia del presente decreto, all'UDCP – Segreteria di Giunta (40.03.03) Affari Generali – archiviazione decreti dirigenziali – alla UOD 40 01 02 - Affari generali – Supporto logistico, per la pubblicazione sul BURC e anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33

dott. Antonello Barretta



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Dipartimento della Salute e delle Risorse naturali
Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e
dei rifiuti, Autorizzazioni ambientali

36-Allegato "PP"

ATTIVITÀ IN DEROGA

(D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii., p. II, Art. 272, Comma 2)

Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Verniciatura su plastica e vetroresina, con consumo di prodotti vernicianti, diluenti e solventi di lavaggio aventi contenuto di solventi non superiore a 5 t/anno.

Qualora si effettui anche la produzione di manufatti in plastica e/o vetroresina, dovrà essere presentata anche, ove ne ricorrano le condizioni, istanza di adesione agli specifici allegati tecnici:

- c) produzione di prodotti in vetroresina con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg;
- d) produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.

A. FASI PRODUTTIVE

A.1 Preparazione dei P.V. (Prodotti Vernicianti)

A.2 Applicazione dei P.V. liquidi:

- A.2.1 a spruzzo di vario tipo;
- A.2.2 applicazioni manuali ed assimilabili;
- A.2.3 a spalmatura;
- A.2.4 a velatura;
- A.2.5 ad immersione/impregnazione;
- A.2.6 a flow-coating (a pioggia).

A.3 Appassimento/essiccazione.

A.4 Lavaggio attrezzi e recupero solventi

B. MATERIE PRIME

B.1) Prodotti vernicianti:

- 1) a base COV (Composti Organici Volatili);
- 2) a base acqua;

B.2) diluenti per la diluizione dei P.V.;

B.3) solventi Organici per la pulizia delle attrezzature.

Concorrono al limite di 5 t/anno i COV contenuti nelle materie prime di cui ai punti B.1, B.2, B.3.

Eventuali operazioni di sgrassaggio con utilizzo di Prodotti detergenti e/o fosfatanti in soluzione acquosa sono considerate scarsamente rilevanti.

C. SOSTANZE INQUINANTI

Fase/i di provenienza	Tipologia dell'inquinante
A.1, A.2, A.3, A.4	COV
A.2.1*, A.2.6*	Polveri

* polveri da over-spray

D. PRESCRIZIONI GENERALI

Si vedano le "prescrizioni e considerazioni di carattere generale", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente allegato.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Dipartimento della Salute e delle Risorse naturali
Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e
dei rifiuti, Autorizzazioni ambientali

E. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI SPECIFICHE

E.1 Non è ammesso l'uso di prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi contenenti COV:

- 1) classificati con le seguenti frasi di rischio: R45, R46, R49, R60, R61, R68;
- 2) contenenti impurità in quantità superiore complessivamente al 0,1% in peso;
- 3) in misura superiore a quanto di seguito indicato:

Sostanza	Quantità ammessa	
	Prodotti a base COV	Prodotti a base acqua *
Ftalati	< al 3% in peso nel P.V.	-
Ammine alifatiche	< al 0,5% in peso nel P.V.	< al 1,5% in peso nel P.V.
TDI (toluendiisocianato)	< al 0,5% in peso nel catalizzatore	< al 0,5% in peso nel catalizzatore
MDI (difenilmetandiisocianato)	< al 2% in peso nel catalizzatore	< al 2% in peso nel catalizzatore
* sono da considerarsi a "base acqua" tutti i prodotti idrosolubili contenenti, all'applicazione, co-solvente organico volatile in misura ≤10% in peso		

E.2 Non sono ammessi prodotti vernicianti contenenti composti di Cr, Pb, Cd nella pigmentazione.

E.3 I singoli prodotti vernicianti e diluenti dovranno contenere COV in misura conforme al D. Lgs. 161/2006, ss. mm. ii.

E.4 Per quanto riguarda il materiale particellare (particolato residuo), si evidenzia che l'utilizzo di apparecchiature applicative ad alta efficienza di trasferimento contribuisce significativamente alla sua riduzione.

E.5 La miscelazione di prodotti contenenti COV e il lavaggio degli attrezzi con solventi organici deve essere svolto all'interno della cabina di verniciatura con sistema di aspirazione funzionante ed in modo da permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento e dell'eventuale recupero. Le emissioni derivanti dalle fasi di lavaggio degli attrezzi ed eventuale recupero sono considerate trascurabili; la pulizia delle attrezzature di verniciatura deve essere eseguita utilizzando specifiche apparecchiature di lavaggio chiuse e con movimentazione dei solventi a ciclo chiuso eventualmente dotate di sistemi di recupero/distillazione del solvente.

F. IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

F.1 Gli effluenti derivanti dalle fasi lavorative che danno luogo ad emissioni in atmosfera (vedi lettera C), devono essere avviati a sistemi di abbattimento corrispondenti alle migliori tecniche disponibili e/o tra quelli indicati nella D.G.R.C. n. 4102/92 come modificata dalla D.G.R.C. n. 243 del 08/05/2015 e ss.mm.ii.;

F.2 A titolo esemplificativo di seguito si elencano possibili sistemi di abbattimento:

Sostanza inquinante	Tipologia di abbattimento
Polveri	Depolveratore a secco a mezzo filtrante o altra tecnologia equivalente
COV	Abbattitore a carboni attivi – rigenerazione interna (1) Abbattitore a carboni attivi – rigenerazione esterna (1) Combustione termica recuperativa Combustione termica rigenerativa Abbattitore ad umido (2) O altra tecnologia equivalente
(1) Questa tipologia può essere utilizzata qualora il flusso gassoso da trattare non contenga MEK o monomeri che possano causare la sinterizzazione del carbone attivo con ostruzione dei pori. Al fine di evitare il desorbimento dei COV dai carboni attivi, la temperatura dei fumi al momento del contatto con i carboni attivi non deve superare i 45°C.	
(2) Questa tipologia può essere utilizzata solo se il flusso gassoso da trattare contenga COV solubili nel fluido abbattente.	

F.3 Ogni carica di carbone attivo deve essere sostituita con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di solventi presenti nei prodotti vernicianti utilizzati e tenendo conto della capacità di adsorbimento del carbone attivo impiegato.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Dipartimento della Salute e delle Risorse naturali
Direzione Generale Ciclo integrato delle acque
e dei rifiuti, Autorizzazioni ambientali

37-Allegato “QQ”

ATTIVITÀ IN DEROGA

(D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii., p. II, Art. 272, Comma 2)

Lavorazione materiali lapidei ornamentali, marmi, pietre, graniti, etc. con consumo di collanti e resine a base di solventi non superiore a 200 kg/g.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Qualsiasi attività in cui vengano effettuate operazioni di lavorazione materiali lapidei e/o calcare in genere con utilizzo di prodotti per la resinatura ed incollaggio a base di solvente non superiori a 200 kg/giorno.

A. FASI PRODUTTIVE

- A.1 Taglio (riquadratura/segagione blocchi o taglio lastre)
- A.2 Trattamenti superficiali:
 - A.2.1 calibratura/sagomatura/levigatura/lucidatura/bisellatura;
 - A.2.2 sabbiatura/bocciardatura;
 - A.2.3 resinatura/incollaggio/decorazione
- A.3 Finitura (con utensili portatili).
- A.4 Altre lavorazioni assimilabili a quelle di cui alle fasi A.1, A.2.1, A.2.2, A.3.

B. MATERIE PRIME

- B.1 Materiali lapidei (marmo, granito, pietra, porfido, calcare e assimilabili);
- B.2 Mole abrasive;
- B.3 Resine, collanti.

C. SOSTANZE INQUINANTI

Fase/i di provenienza	Tipologia dell'inquinante
A.1, A.2.1, A.2.2, A.3, A.4	Polveri
A.2.1, A.2.2, A.3	<i>SLC (Silice Libera Cristallina) espressa come SiO₂</i>
A.2.3	COV

D. PRESCRIZIONI GENERALI

Si vedano le “prescrizioni e considerazioni di carattere generale”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente allegato.

E. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI SPECIFICHE

- E.1 Nel caso in cui le attività vengano effettuate utilizzando sistemi ad umido (ad esempio dischi da taglio, mole ed assimilabili raffreddate / lubrificate con acqua), le stesse non sono soggette a limitazioni emissive e al convogliamento all'esterno, in quanto determinanti emissioni di polveri poco significative.

F. IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

F.1 Gli effluenti derivanti dalle fasi lavorative che danno luogo ad emissioni in atmosfera (vedi lettera C), devono essere avviati a sistemi di abbattimento corrispondenti alle migliori tecniche disponibili e/o tra quelli indicati nella D.G.R.C. n. 4102/92 come modificata dalla D.G.R.C. n. 243 del 08/05/2015 e ss.mm.ii.

F.2 A titolo esemplificativo di seguito si elencano possibili sistemi di abbattimento:

Sostanza inquinante	Tipologia di abbattimento
Polveri	Depolveratore a secco a mezzo filtrante o altra tecnologia equivalente
COV	Abbattitore a carboni attivi – rigenerazione interna (1) Abbattitore a carboni attivi – rigenerazione esterna (1)
<i>(1) Questa tipologia può essere utilizzata qualora il flusso gassoso da trattare non contenga MEK o monomeri che possano causare la sinterizzazione del carbone attivo con ostruzione dei pori. Al fine di evitare il desorbimento dei COV dai carboni attivi, la temperatura dei fumi al momento del contatto con i carboni attivi non deve superare i 45°C.</i>	

F.3 Ogni carica di carbone attivo deve essere sostituita con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di solventi presenti nei prodotti di cui all'attività A.2.3 utilizzati e tenendo conto della capacità di adsorbimento del carbone attivo impiegato.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Dipartimento della Salute e delle Risorse naturali
Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e
dei rifiuti, Autorizzazioni ambientali

38-Allegato "OO-BIS"

ATTIVITÀ IN DEROGA

(D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii., p. II, Art. 272, Comma 2)

Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I dell'allegato IV all'annesso V.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Qualsiasi attività di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate, non ricompresi nella parte I dell'allegato IV all'annesso V, ossia attività di trasformazione di una quantità superiore a 600 tonnellate l'anno di uva, oppure con produzione annua maggiore di 250 ettolitri per i distillati e 1000 ettolitri per gli altri prodotti.

A. FASI PRODUTTIVE

A.1 Cantine vinicole e spumantifici:

- A.1.1 conferimento materie prime
- A.1.2 deraspatura
- A.1.3 spremitura o pressatura
- A.1.4 addizione prodotti solfitanti
- A.1.5 fermentazione alcolica
- A.1.6 filtrazione
- A.1.7 affinamento e maturazione del vino
- A.1.8 imbottigliamento

A.2 Acetifici:

- A.2.1 conferimento liquido alcolico
- A.2.2 fermentazione acetica
- A.2.3 filtrazione
- A.2.4 affinamento in botti
- A.2.5 imbottigliamento

A.3 Birrifici:

- A.3.1 maltificazione cereali mediante umidificazione
- A.3.2 germinazione
- A.3.3 essiccazione e torrefazione
- A.3.4 macinazione e ammostatura del malto in acqua calda
- A.3.5 filtrazione e cottura mosto
- A.3.6 aggiunta luppolo e aromatizzanti
- A.3.7 prima fermentazione con aggiunta lieviti
- A.3.8 seconda fermentazione (maturazione)
- A.3.9 filtrazione previa eventuale pastorizzazione
- A.3.10 imbottigliamento ed infustamento

A.4 Distillerie:

- A.4.1 preparazione del mosto
- A.4.2 fermentazione
- A.4.3 distillazione
- A.4.4 riduzione grado alcolico o diluizione
- A.4.5 refrigerazione e filtrazione
- A.4.6 aggiunta zuccheri
- A.4.7 aromatizzazione
- A.4.8 stabilizzazione
- A.4.9 invecchiamento

B. MATERIE PRIME

- B.1 Uva, liquidi alcolici, liquidi non alcolici, aromi vari naturali e/o artificiali, malto di orzo o altri cereali, fermentati di origine vegetale;



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Dipartimento della Salute e delle Risorse naturali
Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e
dei rifiuti, Autorizzazioni ambientali

C. SOSTANZE INQUINANTI

Fase/i di provenienza	Tipologia dell'inquinante
A.1.2	Polveri
A.1.4	Anidride solforosa (SO ₂)
A.3.3*, A.3.5*	COV

* solo se si superano i 100°C durante il processo

D. PRESCRIZIONI GENERALI

Si vedano le “prescrizioni e considerazioni di carattere generale”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente allegato.

E. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI SPECIFICHE

- E.1 Sono sempre ritenute poco significative le emissioni provenienti dalle fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui.
- E.2 Per le polveri nella fase di deraspatura si prescrive l'installazione di impianto di abbattimento secondo il punto F.2.
- E.3 Per l'anidride solforosa nella fase di addizione di prodotti solfitanti si prescrive l'installazione di impianto di abbattimento secondo il punto F.2
- E.4 Per i COV nei trattamenti termici con temperatura superiore a 100 °C si prescrive l'installazione di impianto di abbattimento secondo il punto F.2

F. IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

- F.1 Gli effluenti derivanti dalle fasi lavorative che danno luogo ad emissioni in atmosfera (vedi lettera C), devono essere avviati a sistemi di abbattimento corrispondenti alle migliori tecniche disponibili e/o tra quelli indicati nella D.G.R.C. n. 4102/92 come modificata dalla D.G.R.C. n. 243 del 08/05/2015 e ss.mm.ii.;
- F.2 A titolo esemplificativo di seguito si elencano possibili sistemi di abbattimento:

Sostanza inquinante	Tipologia di abbattimento
Polveri	Depolveratore a secco a mezzo filtrante o altra tecnologia equivalente
COV	Abbattitore a carboni attivi – rigenerazione interna (1) Abbattitore a carboni attivi – rigenerazione esterna (1)
SO ₂	Abbattitore ad umido

(1) Questa tipologia può essere utilizzata qualora il flusso gassoso da trattare non contenga MEK o monomeri che possano causare la sinterizzazione del carbone attivo con ostruzione dei pori. Al fine di evitare il desorbimento dei COV dai carboni attivi, la temperatura dei fumi al momento del contatto con i carboni attivi non deve superare i 45°C.

- F.3 Ogni carica di carbone attivo deve essere sostituita con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di COV di cui alle attività A.3.3, A.3.5 e tenendo conto della capacità di adsorbimento del carbone attivo impiegato